

Codice A2201A

D.D. 25 marzo 2025, n. 373

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Miagliano.



ATTO DD 373/A2201A/2025

DEL 25/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 – WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Miagliano.

Premesso che:

- l'articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., ha previsto la riserva di alloggi di edilizia sociale per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti, al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità;

- la Giunta regionale, con deliberazione 18 marzo 2013, n. 3-5531, ha approvato in via sperimentale i "Primi indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3";

- con successiva deliberazione 4 ottobre 2019, n. 2-330, la Giunta regionale ha approvato gli "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3". Tale deliberazione stabilisce che:

1) i progetti di utilizzo di alloggi per le finalità di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nell'ambito delle fattispecie previste dalla norma medesima, devono riguardare, in modo vincolante anche, azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione a favore dei caseggiati più degradati;

2) gli alloggi da destinare ai progetti previsti dall'art. 21 della L.R. n. 3/2010 devono essere, altresì, situati in aree o quartieri ad alta concentrazione di edilizia sociale, in zone caratterizzate da forte degrado sociale e/o del contesto ambientale o in immobili con forte presenza di categorie socialmente deboli;

3) al fine di preservare l'utilizzo degli alloggi di edilizia sociale per l'assegnazione ai nuclei richiedenti inseriti nelle graduatorie, il numero massimo di alloggi utilizzabili per i progetti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nel limite di un alloggio per scala, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 21, è pari al 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelli di proprietà dell'ente proponente;

4) le attribuzioni degli alloggi hanno carattere temporaneo e una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabili nel rispetto di quanto stabilito ai punti 5 e 8;

5) i progetti per l'utilizzo degli alloggi devono essere approvati dall'ente proprietario con proprio atto deliberativo e devono contenere, oltre agli elementi indicati al comma 4 dell'art. 21 della L.R.

n. 3/2010, la motivazione dell'individuazione della localizzazione, la durata, la finalità e il destinatario dell'alloggio. Le proposte di utilizzo di alloggi di proprietà di enti diversi dai Comuni devono essere accompagnate da una deliberazione della Giunta del Comune in cui sono siti gli alloggi, contenente l'esplicito assenso al progetto individuato;

- la stessa DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, inoltre, al punto 8, che l'utilizzo degli alloggi per i progetti di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di edilizia sociale con propria determinazione, anche previo specifico sopralluogo;

stabilito che

- con determinazione dirigenziale n. 185 del 27 febbraio 2020 la Regione Piemonte autorizzava l'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Miagliano, sito in Miagliano, Via Poma n. 1, per la realizzazione di un progetto di accompagnamento sociale, di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.

- tale progetto denominato "Miagliano sociale" è terminato il 30 gennaio 2025 e che, con pec n. 5033 del 24 febbraio c.a., è stata acquisita la relazione finale del Servizio socio assistenziale che afferma che "l'attività di mediazione ha permesso di migliorare significativamente la qualità della convivenza tra gli inquilini, riducendo conflitti e favorendo un clima di rispetto reciproco" nonché sono stati effettuati lavori di piccola manutenzione dell'immobile di edilizia sociale;

preso atto che:

- il Comune di Miagliano, con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 26 febbraio 2025, trasmessa con nota prot. n. 5440 del 27 febbraio c.a, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del medesimo alloggio di edilizia sociale comunale di cui sopra, per la continuare il progetto "Miagliano sociale" per ulteriori cinque anni;

- tale alloggio è inserito in un immobile costituito da n. 17 unità abitative;

- il progetto iniziale prevede che "Il soggetto beneficiario, individuato da questo Comune o su indicazione del Servizio Sociale competente, dovrà possedere uno o più delle seguenti caratteristiche: profilo professionale inerente alla mediazione sociale e/o culturale; profilo delle professioni sociali (Operatore Socio Sanitario, ecc.); comprovate capacità e/o attitudini nel lavoro di gruppo e comunità; disponibilità nell'assistere e tutelare persone non autosufficienti. Dovrà inoltre essere nelle condizioni psico-fisiche atte a sostenere lavori di piccola manutenzione, finalizzati a preservare il valore dell'immobile di edilizia sociale e delle aree verdi contigue, nonché dovrà garantire adeguata disponibilità di tempo (giornaliera e/o settimanale) da dedicare alle attività che verranno concordate e monitorate dal Comune";

- l'attuale beneficiario, ha confermato la disponibilità nel proseguire con la progettualità de quo disponendo anche del tempo necessario per poter eseguire l'attività di mediazione nonché effettuare i lavori di piccola manutenzione dell'immobile di edilizia sociale e che tale mediatore presenta i requisiti necessari per poter proseguire nella progettualità richiesta dal Comune, in applicazione dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010;

- Il monitoraggio sulle attività di mediazione e facilitazione sociale sopra descritte verrà effettuato con cadenza mensile;

- la sopra citata deliberazione comunale specifica che l'immobile di edilizia sociale di proprietà comunale sito in Via Poma 1;

considerato che la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune di Miagliano è conforme a quanto

previsto dalla sopra citata DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, sia dal punto di vista quantitativo, che delle azioni indicate nel progetto proposto, in particolare riguardo la salvaguardia e la tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'utilizzo di alloggi di edilizia sociale per l'attuazione di progetti ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

ricordando che il Comune è tenuto a relazionare annualmente alla struttura regionale competente in materia di edilizia sociale circa l'andamento del progetto, così come previsto al punto 7 della sopra citata DGR n. 2-330/2019;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata con DGR n. 1- 3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articolo 21 della Lr 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008;
- visti gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, l'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Miagliano, sito in Miagliano, Via Poma n. 1, per la continuazione del progetto di accompagnamento sociale denominato "Miagliano sociale" ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dare atto che tale progetto ha avuto inizio dal 26 febbraio c.a, così come deliberato dalla Giunta comunale n. 10 del 26 febbraio 2025;

2) di precisare che l'alloggio oggetto del presente provvedimento, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, è soggetto alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi